

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 aprile 2009 —  
Murnauer Markenvertrieb/UAMI — Fitne Gesundheit und  
Wellness (Notfall Bonbons)**

(Causa T-372/08) <sup>(1)</sup>

**(Marchio comunitario — Domanda di nullità — Revoca della  
domanda di nullità — Non luogo a statuire)**

(2009/C 167/22)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebun, Germania)  
(rappresentanti: avv.ti H. Daniel e O. I. Haleen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno  
(marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schöffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, in-  
terveniente dinanzi al Tribunale: Fitne Gesundheit und Wellness  
GmbH (Salzhemmendorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti M.  
De Zorti, T. Grimm e M. Koch)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione  
di ricorso dell'UAMI 10 luglio 2008 (procedimento R  
909/2007-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Mur-  
nauer Markenvertrieb GmbH e la Fitne Gesundheit und Wel-  
lness GmbH

**Dispositivo**

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) La Murnauer Markenvertrieb GmbH e la Fitne Gesundheit und  
Wellness GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese  
nonché, ciascuna, la metà delle spese dell'Ufficio per l'armonizza-  
zione nel mercato interno (marchi, disegni emodelli).

<sup>(1)</sup> GU C 313 del 6.12.2008.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 aprile 2009 —  
New Europe/Commissione**

(Causa T-383/08) <sup>(1)</sup>

**(Irricevibilità del ricorso per vizio di forma — Designazione  
della ricorrente — Persona giuridica di diritto privato —  
Mandato — Irricevibilità manifesta — Intervento)**

(2009/C 167/23)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: New Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv.  
A.-M. Alamanou)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione  
adottata in forma di lettera datata 2 luglio 2008, che nega alla  
ricorrente l'accesso ai nomi delle società e degli individui citati  
nei documenti divulgati dalla Commissione relativi al cosiddetto  
caso «Eximo»

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese.
- 3) Non occorre statuire sulla domanda d'intervento presentata dal  
Garante europeo della protezione dei dati.

<sup>(1)</sup> GU C 301 del 22.11.2008.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 aprile 2009 —  
Winzer Pharma/UAMI — Alcon (OFTAL CUSI)**

(Causa T-462/08) <sup>(1)</sup>

**(Marchio comunitario — Revoca della decisione della commis-  
sione di ricorso — Non luogo a statuire)**

(2009/C 167/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlino, Germa-  
nia) (rappresentante: avv. S. Schneller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno  
(marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, in-  
terveniente dinanzi al Tribunale: Alcon Inc. (Hünenberg, Svizzera)  
(rappresentanti: avv.ti J. Isern Jara e M. Vidal-Quadras Trias de  
Bes)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione  
di ricorso dell'UAMI 17 luglio 2008 (procedimento R  
1471/2007-1), relativa ad un'opposizione tra la società Dr. Ro-  
bert Winzer Pharma GmbH e la Alcon Inc.

**Dispositivo**

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) Il convenuto sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricor-  
rente.
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 327 del 20.12.2008.